



**Comune di GAIBA**

*Provincia di ROVIGO*

**REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE  
DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE, DEGLI  
ACCORDI DI COLLABORAZIONE  
E  
DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

**Approvato con C.C. n. ... del 26.10.2019**

INDICE :

**TITOLO I - DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE**

ART. 1 -OGGETTO E FINALITA'

ART. 2-DEFINIZIONI

ART. 3-NORMATIVA DI RINVIO

ART. 4-PRESUPPOSTI E OGGETTO DEI CONTRATTI

ART.5-INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPONSORIZZAZIONI

ART. 6-AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI: CLAUSOLA SPONSOR E CONTENUTO

ART. 7-SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI O DI ALBERATURE

ART. 8-SPONSORIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA

ART.9-DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

ART. 10-PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE

ART. 11-SPONSORIZZAZIONI PLURIME

ART. 12-PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

ART. 13-RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE DI POTENZIALI SPONSOR

ART. 14-BENI E SERVIZI DI MODESTA ENTITA'

ART.15-ASSEGNAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

ART. 16-CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 17-OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

ART. 18-RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART.19-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

ART. 20-ASPETTI FISCALI

ART. 21-VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 22-RISPARMI DI SPESA

**TITOLO II- DELLE EROGAZIONI LIBERALI**

ART. 23- OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

ART. 24- INIZIATIVA

ART. 25-FORMA E COMPETENZA

ART. 26-ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

ART. 27- DONAZIONI MODALE

ART. 28-OBBLIGHI DEL COMUNE

*ART.29- DONAZIONE PROMISSORIE*

*ART. 30-RICONOSCIMENTI*

*ART. 31- NORMATIVA DI RINVIO*

**TITOLO III CIVIC-CROWDFUNDING**

*ART. 32- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO*

**TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

*ART. 33- TRATTAMENTO DATI PERSONALI*

*ART. 34-ENTRATA IN VIGORE*

*ALLEGATO A) MODULO DONAZIONI MODICO VALORE*

## ***TITOLO I***

### ***DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE***

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO E FINALITA'**

1. Le disposizioni del presente Titolo sono finalizzate a definire una disciplina organica dei contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

2. Il presente Titolo disciplina i sopracitati contratti in attuazione delle disposizioni contenute:

- nell'art. 1, comma 1-bis, della Legge 241/1990;
- nell'art. 43 della legge 449/1997;
- nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
- nell'art. 120 del D.Lgs. 42/2004;
- negli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il ricorso a tali forme costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune di Gaiba ed è finalizzato a promuovere e a incentivare la collaborazione tra pubblico e privato favorendone il miglioramento organizzativo, attraverso :

- l'innovazione dell'organizzazione amministrativa;
- l'attrazione delle risorse private di soggetti, enti, associazioni, persone giuridiche e organizzazioni anche spontanee, per servizi manutentivi, decorativi, espressioni artistiche, abbellimenti del paese, cura, adozione di servizi vari a vantaggio della comunità locale fra i quali, a titolo non esaustivo, si indicano: attività ed eventi a rilevanza artistica, culturale, mostre, concerti, spettacoli promossi, gestiti e organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente, eventi sportivi e di rilevanza sociale, eventi ed attività turistiche, manifestazioni varie di pubblico interesse, interventi di manutenzioni di aree verdi pubbliche, di aree diverse e di patrimonio immobiliare comunale, interventi di arredo urbano, forniture di attrezzature, anche informatiche, di cartellonistica, progettazione esecuzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, marketing e promozione territoriale,

attività di comunicazione, stampa periodici e simili, fiere ed attività di promozione turistica ed economica nel territorio;

- la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attive sul territorio;
- una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogate alla collettività;
- economie di spesa.

4. In particolare, i predetti contratti sono diretti a:

- recuperare risorse per l'Ente che consentano indirettamente di ottenere un miglioramento della qualità dei servizi e dell'attività del medesimo;

- migliorare gli standard di qualità e l'aggiunta di servizi da prestarsi attraverso la fornitura di consulenza specializzata, l'effettuazione di servizi e di lavori, la fornitura di beni ed attrezzatura all'Amministrazione Comunale;
- supportare progetti innovativi e processi informativi/formativi qualificati promossi dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 2**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per “**sponsorizzazione**” ogni corrispettivo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
- per “**sponsorizzazione pura**” la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna nei confronti del Comune di Gaiba esclusivamente al riconoscimento di un contributo economico e non anche lo svolgimento di altre attività; tale fattispecie si traduce in un mero finanziamento (non immediatamente legato all'ambito degli appalti) effettuato dall'operatore economico nei confronti del soggetto pubblico;
- per “**sponsorizzazione tecnica**”, la sponsorizzazione in cui l'oggetto del contratto è l'acquisizione o la realizzazione di lavori, servizi o forniture a cura e spese dello sponsor: l'apporto di denaro privato è correlato alla realizzazione di lavori, servizi o forniture pubblici. In questo caso, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor; la sponsorizzazione tecnica

- può essere diretta attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla propria attività d'impresa, oppure indiretta attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi mediante il ricorso ad altri soggetti dal medesimo scelti e remunerati;
- per “*sponsorizzazione mista*” la sponsorizzazione composta da sponsorizzazione finanziaria e tecnica;
  - per “*sponsorizzazione attiva*” la sponsorizzazione in cui il Comune di Gaiba assume la veste di sponsor, finanziando e pubblicizzando l'attività di un soggetto terzo;
  - per “*sponsorizzazione passiva*” la sponsorizzazione in cui il Comune di Gaiba assume la veste di soggetto sponsorizzato;
  - per “*contratto di sponsorizzazione*” un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di Gaiba (*sponsee*) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*) che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro, o ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto;
  - per “*sponsee*” il soggetto sponsorizzato- il Comune di Gaiba- che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;
  - per “*sponsor*” la persona fisica o giuridica pubblica o privata, in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrispondendo finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (*sponsee*), veicolatore, a fini pubblicitari, del segno distintivo dello *sponsor*;
  - per “*spazio pubblicitario*” lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello *sponsor*;
  - per “*accordo di collaborazione*”: contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati, si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il perseguimento di un interesse pubblico.

### ART. 3

#### NORMATIVA DI RINVIO

1 . Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Titolo, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa richiamata, nel

rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 e ss.mm.ii. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Titolo, si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni regolamentari concernente i criteri per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, nonché alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
- per l' utilizzo del marchio e dei segni distintivi, al R.D. n. 929/1942 ed al D. Lgs. n. 480/1992, e s.m.i., e normativa generale in materia.

#### **ART. 4**

#### **PRESUPPOSTI E OGGETTO DEI CONTRATTI**

1. L'utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- il perseguimento di interessi pubblici;
- l'esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- il conseguimento di risparmi di spesa;
- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.

2. Dette forme contrattuali possono essere utilizzate per la realizzazione delle finalità indicate nell'art 1 del presente Titolo.

3. Ai sensi della L. 27/12/1997, n. 449, art. 43, comma 3, per le finalità del presente Regolamento, possono essere inoltre stipulate convenzioni con soggetti pubblici e/o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Ai ricavi derivanti da dette convenzioni si applica la disciplina prevista dall'articolo richiamato.

4. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche ovvero che si trovino in una situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **ART.5**

#### **INDIVIDUAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA SPONSORIZZAZIONI**

1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali *sponsor* sono, di norma, individuate e programmate dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione. Nel corso dell'anno, la Giunta può altresì formulare indirizzi specifici per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione.

2. Il Comune di Gaiba può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici. Possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.

3. I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell'Amministrazione che su iniziativa di soggetti terzi e il ricorso alle sponsorizzazioni può interessare tutti i beni, i servizi e le iniziative, i progetti- compresi gli eventi a rilevanza artistico-culturale- sportiva e le attività a carico del bilancio dell'ente.

4. I responsabili di Settore, nell'ambito della loro competenza, predispongono i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adottano gli atti di gestione necessari al raggiungimento degli obiettivi amministrativi.

## **ART. 6**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI: CLAUSOLA SPONSOR E CONTENUTO**

1. La Sponsorizzazione a favore dell'Ente, a carattere tecnico o finanziario, può avere ad oggetto, a titolo esemplificativo:

- la fornitura di materiale/attrezzature/beni;
- la realizzazione di un'opera o di un lavoro;
- la fornitura di una prestazione di servizio;
- la gestione di un'opera o di un'area;
- la gestione di un servizio.

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Gaiba, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività od eventi a rilevanza artistico- culturale promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;



- eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);
- servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
- fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature di vario genere come l' arredo urbano;
- attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- realizzazione di mostre, concerti, spettacoli e, in genere, attività culturali;
- promozione territoriale;
- attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

3. L'Amministrazione Comunale è legittimata ad inserire, a propria discrezione, la c.d. *clausola sponsor* in qualunque procedimento di gara, a prescindere dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione ( programmati o meno) riguardanti le iniziative anzidette. Con tale clausola è previsto a carico del partecipante l'obbligo, in caso di aggiudicazione dell'appalto medesimo, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 1, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

## **ART. 7**

### **SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI O DI ALBERATURE**

1. L'Amministrazione Comunale, con deliberazione della Giunta comunale, procede all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico o delle alberature che possono essere assegnate per la realizzazione dell'impianto dell'area e/o per la manutenzione, a aziende, società, associazioni o privati in genere.
2. Lo *sponsor* deve presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione, un progetto che, approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
3. Il progetto può anche essere fornito dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

4. La realizzazione del progetto e/o la gestione e cura dell'area viene attuata direttamente dallo *sponsor* o da Ditta specializzata avente i requisiti richiesti per contrattare con la P.A. oppure dal Comune a mezzo dei propri servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni del Codice dei contratti.
5. La pubblicità avviene tramite l'inserimento nell'area verde o nella prossimità dell'alberatura di appositi cartelli o targhe.
6. L'area non può in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto e/o a quelle relative alla manutenzione.
7. Il contratto di sponsorizzazione deve avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
8. Il contratto è rinnovabile con lo stesso *sponsor*, sulla base dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario.

## **ART. 8**

### **SPONSORIZZAZIONE DI OPERA PUBBLICA**

1.L'Amministrazione Comunale può individuare come corrispettivo delle prestazioni da rendere in qualità di *sponsee*, l'esecuzione di lavori per la realizzazione e la manutenzione di opere a destinazione pubblica. In tal caso, i contratti da stipulare debbono contenere l'esatta identificazione dei lavori (qualità e quantità), le modalità e i termini di svolgimento con qualificazione esatta dello *sponsor* e/o dell'eventuale soggetto dal medesimo *sponsor* individuato quale esecutore, ai sensi di legge, che dovrà essere in possesso dei requisiti da essa richiesti. Il progetto dell'opera o lavoro dovrà essere validato dal responsabile dell'ufficio tecnico o suo delegato ed approvato dalla Giunta Comunale.

2.Si applicano per quanto compatibili le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

## **ART.9**

### **DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE**

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto, qualora:

- ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello *Sponsor*;

- ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo *Sponsor* un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
- reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:

- non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione;
- non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:
  - diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
  - diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
  - diritti dei lavoratori;
  - rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
  - obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
  - obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente.
- abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale.

4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **ART. 10**

### **PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IN DENARO DELLA SPONSORIZZAZIONE**

1. Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile di Settore a cui spetterà la valutazione delle modalità.
2. Se richiesto dal Comune, lo *sponsor* deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre.

## **ART. 11**

### **SPONSORIZZAZIONI PLURIME**

Per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione e convenzione. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

## **ART. 12**

### **PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO *SPONSOR***

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. La scelta dello *Sponsor* è effettuata a mezzo procedura negoziata preceduta, secondo l'entità dell'iniziativa, dalla pubblicazione di apposito avviso, salvo quanto previsto nel successivo art. 14. L'avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione del Responsabile di Settore competente individuato nella delibera di Giunta adottata per l'avvio della procedura.
3. L'avviso è pubblicato secondo le forme di pubblicità legale e/o con altre forme ritenute, in relazione alla singola situazione, più opportune a garantire la maggiore conoscenza o partecipazione, ovvero imposte da specifiche normative di settore.
4. L'avviso deve indicare almeno i seguenti elementi:

- l'iniziativa, in occasione della quale è riservato lo spazio pubblicitario, compresa nell'elenco delle iniziative annuali specifiche, definite con apposito provvedimento ovvero complementare al normale corso delle iniziative o interventi posti in essere in base agli stanziamenti disposti nel bilancio;

- l'oggetto della sponsorizzazione;
- i requisiti di capacità generale e di qualificazione degli operatori economici coinvolti nell'attività sponsorizzata o convenzionata;
- obblighi a carico dello *sponsor*/ collaboratore;
- le modalità e il termine per la presentazione delle offerte;
- la durata della sponsorizzazione;
- i criteri di valutazione delle offerte; (meramente a titolo esemplificativo: componenti economiche della proposta, qualità tecnica ed estetica del prodotto finito, modalità di gestione dell'intervento, mezzi economici, umani e strumentali a disposizione)
- l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
- l'eventuale diritto di prelazione a norma del successivo art. 13;
- l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.

5. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l'altro:

- le dichiarazioni richieste dall'avviso;
- l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
- l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni;
- il corrispettivo della sponsorizzazione.

6. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
- nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

7. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 6 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza .

8. Nel caso in cui l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:

- il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

9. L'offerta deve, inoltre, contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.

10. E' possibile procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:

- in caso sia stata esperita, per due volte, infruttuosamente la predetta procedura selettiva;
- in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.

11. L'affidamento diretto avviene previa motivata valutazione di congruità da parte del Responsabile di Settore procedente.

### **ART. 13**

#### **RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE DI POTENZIALI SPONSOR**

1. Nel caso in cui, da parte di un potenziale *sponsor*, pervenga al Comune di Gaiba una proposta spontanea di sponsorizzazione, il Responsabile dell'ufficio competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispose apposito avviso, da pubblicare con le modalità di cui al precedente art. 10, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore, nonché il diritto di prelazione a parità di condizioni a favore dell'originario promotore ai sensi del comma 2 del presente articolo. Alla pubblicazione dell'avviso segue l'espletamento della selezione.

2. Terminata la procedura di selezione, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.

### **ART. 14**

#### **BENI E SERVIZI DI MODESTA ENTITÀ**

1.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aderire alle proposte di sponsorizzazione quando il contenuto dei beni o servizi offerti non è superiore a € 500,00 ( *euro cinquecento/00*).

2.Nei casi di cui al precedente comma il contratto si perfeziona con l'accettazione della proposta con forma scritta.

## **ART. 15**

### **ASSEGNAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE**

1.L'esame delle offerte di sponsorizzazione, nel caso la procedura sia avviata con emanazione di avviso pubblico, è effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Segretario Comunale, che forma una graduatoria in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle condizioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor. Nel caso, invece, di sponsorizzazione di modesta entità non preceduta da avviso pubblico, l'avvio della negoziazione e la verifica dell'offerta è effettuata dal Responsabile del servizio proponente.

2.Definita la graduatoria, o verificata l'offerta, il Responsabile competente, con determina, effettua l'assegnazione degli spazi pubblicitari definiti nel progetto fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.

## **ART. 16**

### **CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

1. Il contratto di sponsorizzazione deve prevedere clausole che in nessun modo pregiudichino o condizionino l'attività dell'Amministrazione. In particolare, deve essere stabilito:

- l'oggetto e le finalità del contratto;
- gli obblighi delle parti e delle modalità di attuazione della sponsorizzazione e le relative sanzioni in caso di eventuale inadempimento ( clausola di tutela);
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto, l'eventuale possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- i controlli sull'attività dello *sponsor* e le penali in caso d'inadempimento;
- la facoltà di recesso da parte del Comune;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del Tribunale di Rovigo in caso di controversie;

- la disciplina delle spese contrattuali.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di Gaiba di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune di Gaiba, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

3. La stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni o nulla osta o concessioni previsti per l'installazione su suolo pubblico di cartelli pubblicitari e per la diffusione delle comunicazioni da pubblicizzare. In particolare, qualora la pubblicità collegata alla sponsorizzazione avvenga mediante l'inserimento di appositi cartelli o targhe, l'operazione deve avvenire previa istruttoria favorevole della Polizia Municipale e del servizio concessioni suolo pubblico.

4. Per la sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture o eventi e manifestazioni aventi ad oggetto beni culturali, trovano applicazione le disposizioni sui contratti pubblici e le norme del presente Regolamento Comunale in quanto compatibili.

## **ART. 17**

### **OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE**

1. Il Comune di Gaiba, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:

- riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito WEB del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello *sponsor* sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune ( biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);



2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo *sponsor* direttamente al Comune od al concessionario, nella misura di legge.

## **ART. 18**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Le parti possono risolvere il contratto di sponsorizzazione per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni comunicato con lettera raccomandata.

2. Il contratto si intende risolto senza alcuna penalità per il Comune di Gaiba:

- qualora lo sponsor risulti inadempiente in modo grave o continuato in relazione ai propri obblighi;
- qualora cause eccezionali o motivi di pubblico interesse non consentano al Comune la realizzazione dell'iniziativa o dell'attività del progetto;
- qualora la sponsorizzazione e gli strumenti attuativi della stessa contrastino con prescrizioni di leggi o di regolamenti o non siano diretti al perseguimento di interessi pubblici;
- qualora si verificino forme di conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata.

## **ART. 19**

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR**

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "codice dei contratti".

## **ART. 20**

### **ASPETTI FISCALI**

1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.

2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, che costituisce contratto a prestazioni permutative ai sensi del DPR n. 633/1972, corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dell'iniziativa a progetto, ai sensi del DPR 633/72.

3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello *sponsor* (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 2.

4. Il presente Regolamento fa rinvio alle norme sui tributi locali, nell'ambito delle quali, in relazione alla natura della prestazione resa a favore del Comune di Gaiba e del concreto vantaggio per l'Amministrazione Comunale stessa, quest'ultima definisce le opportune intese con lo *sponsor* per quanto concerne il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta di pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.

## **ART. 21**

### **VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Il Servizio comunale competente per materia accerta periodicamente la correttezza degli adempimenti convenuti e dei relativi contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.

2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate alla controparte. La notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel relativo contratto.

3. Il Responsabile del servizio effettua periodicamente, o al termine del contratto, un reporting gestionale dell'iniziativa.

## **ART. 22**

### **RISPARMI DI SPESA**

Sono considerati risparmi di spesa, utilizzabili secondo le norme vigenti e sulla base di specifico provvedimento della Giunta Comunale:

- le somme previste in Bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;

- le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative e/o manifestazioni.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere anche utilizzati per le seguenti finalità:
- nella misura del 5% sono destinati alla implementazione della parte variabile del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, compatibilmente con le restrizioni di legge inerenti i tetti di spesa del personale;
  - la restante quota viene destinata parte per realizzare altre eventuali iniziative inserite nel PEG del Settore che ha ottenuto la sponsorizzazione e parte a costituire economia di bilancio.

## ***TITOLO II***

### ***EROGAZIONI LIBERALI***

#### **ART. 23**

#### **OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ**

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme regolamentari in materia di atti di liberalità- *inter vivos*- a favore del Comune di Gaiba. A tal fine, per favorire la qualità dei servizi prestati, l'attività del Comune di Gaiba può essere sostenuta anche attraverso donazioni e contributi liberali. Per atti di liberalità si intendono quegli atti con i quali il donante arricchisce il donatario (Comune di Gaiba) disponendo a favore dell'Ente di un suo diritto o assumendo verso questo una obbligazione.

2. L'erogazione liberale, a favore del Comune di Gaiba, può consistere principalmente:

- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
- nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
- nell'assunzione di una obbligazione in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro di manutenzione ordinaria o straordinaria;

- nella realizzazione a cure e spese di un soggetto pubblico o privato, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 50/2016.

3. Le donazioni di modico valore sono perfezionate con le modalità e le forme previste dall' art. 783 del C. C. e sono valide a tutti gli effetti. Fuori dai casi definiti di modico valore, come da normativa civilistica, la donazione deve essere perfezionata con la forma dell' atto pubblico notarile sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del C.C. .

4. Si definiscono , ai sensi del presente Regolamento di modico valore le donazioni:

- di importo singolarmente non superiore ad € 1.000,00 ( *euro mille*);

- di importo superiore ad € 1.000,00 ( *euro mille/00*) qualora il donante espressamente dichiari tale circostanza in rapporto alle proprie condizioni economiche e/o nel caso la somma liberale derivi da raccolte effettuate a scopo benefico ove siano presenti più soggetti donanti.

5. Differiscono dalle donazioni le sponsorizzazioni, ovvero quelle erogazioni che, sebbene effettuate a titolo gratuito, sono suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale per il soggetto erogante in termini di immagine pubblicitaria.

## **ART. 24**

### **INIZIATIVA**

1. L'erogazione liberale può realizzarsi per iniziativa spontanea del disponente ovvero per sollecitazione, attraverso campagne di raccolta fondi, da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità.

2. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto, dal Responsabile, apposito avviso; lo stesso è reso pubblico mediante le forme di pubblicità legale ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero con altri mezzi idonei.

3. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale, non viene corrisposto alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune. L'avviso deve altresì specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

4. Nel caso l'iniziativa sia promossa dall'Amministrazione Comunale, valgono le prescrizioni di cui al Titolo I in materia di esclusioni, scelta dello sponsor e affidamento diretto, con espressa esclusione

di ogni qualsiasi controprestazione da parte del Comune a favore del donante, fatti salvi i riconoscimenti.

## **ART. 25**

### **FORMA E COMPETENZA**

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di legge.

2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, esprimere l'indirizzo politico in ordine all'accettazione o al rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio Comunale.

## **ART. 26**

### **ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE**

1. Il Comune può accettare le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione, qualora diverso dal donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.

2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le finalità indicate dal donante, non contrastino con le finalità istituzionali.

3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.

## **ART. 27**

### **DONAZIONE MODALE**

1. La donazione modale consiste nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo o nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione ed eventualmente regolati in una convenzione tra donante e Comune.

2. La donazione modale può essere effettuata a favore di tutte le iniziative , prodotti, beni e servizi e prestazioni che il Comune di Gaiba eroga alla cittadinanza fra i quali si indicano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- erogazioni a favore della Biblioteca o dell'Istituto Scolastico finalizzate a incrementare l'offerta anche formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
- erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi a carattere culturale, sportivo, ricreativo organizzati dall'Ente;
- erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolare riferimento :
  - aiuti per le famiglie in difficoltà
  - sostegno ed integrazione alle persone con disabilità
  - assistenza, controllo, monitoraggio di tutte le forme di dipendenza
  - sostegno ai bisogni di persone in condizione di particolare vulnerabilità e povertà con particolare attenzione rivolta agli anziani
  - attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.

## **ART. 28**

### **OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.
2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.
3. Il Comune fissa un limite temporale per l'utilizzo dei fondi ricevuti sia nel caso in cui l'erogazione liberale si realizzi per iniziativa del Comune sia nel caso in cui si realizzi per iniziativa spontanea del donante, senza che questi abbia disposto nulla in tal senso. Il termine può essere motivatamente prorogato.

## Art. 29

### DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:

- la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
- la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;
- la prestazione di lavori da eseguirsi su beni mobili e/o immobili nella disponibilità del Comune di Gaiba.

2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.

3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune deve prevedere :

-l'esecuzione della fornitura, del servizio, lavoro svolto da soggetto:

- a) in possesso dei requisiti per poter contrarre con la P.A. ;
  - b) in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di prescritte certificazioni – abilitazioni – autorizzazioni);
  - c) operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
  - d) dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
- un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
  - la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
  - il divieto di cessione del contratto di donazione;
  - la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.

4. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Comunale, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo di esecuzione.

5. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

#### **ART. 30**

### **RICONOSCIMENTI**

Il Comune può provvedere riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità. Il riconoscimento attribuito al donante impresa commerciale non può determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

#### **ART. 31**

### **NORMATIVA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

## ***TITOLO III***

### ***CIVIC- CROWDFUNDING***

#### **ART. 32**

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO**

1. Per assicurare adeguati livelli di benessere sociale ed economico anche attraverso forme di collaborazione tra pubblico e privato, il Comune di Gaiba in adesione agli orientamenti dell'Unione Europea può promuovere direttamente iniziative di finanziamento collettivo (*crowdfunding*) ovvero favorirne il ricorso da parte di cittadini e soggetti pubblici e privati.



2. La promozione delle iniziative di finanziamento collettivo ovvero alle iniziative di finanziamento collettivo viene deliberata dalla Giunta. Per i fini di cui al comma 1, il Consiglio Comunale approva le linee guida per l'attuazione, la valorizzazione e la diffusione, informativa e formativa del finanziamento collettivo nel rispetto della disciplina europea e nazionale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

3. La Giunta relaziona il Consiglio Comunale sull'esito delle iniziative di finanziamento collettivo, sulla quantità di fondi complessivamente raccolti e sui singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo.

4. La quantità di fondi complessivamente raccolti con il finanziamento collettivo ed i singoli progetti finanziati con l'evidenza tra finanziamento pubblico e finanziamento collettivo è resa nota attraverso forme di pubblicità legale.

#### ***TITOLO IV***

#### ***DISPOSIZIONI FINALI***

#### **ART. 33**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme in materia di privacy e trattamento dei dati personali.
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gaiba, in persona del suo Sindaco pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del Regolamento.

#### **ART. 34**

## **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della sua delibera consiliare di adozione.